REGOLAMENTO (CEE) N. 1166/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2506/75 che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [2], non hanno potuto essere adottate a causa di difficoltà di ordine tecnico; che occorre pertanto rinviare la data di applicazione di tale regolamento;

considerando che possono rendersi necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime attuale a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2506/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2506/75 è completato dall'articolo seguente :

« *Articolo 5 bis*

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, tali misure vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24. Esse possono essere applicate soltanto fino al 30 giugno 1977 al più tardi. »

Articolo 2

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2506/75, l'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1976. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

---

[1] Parere espresso il 10 maggio 1976 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.